

PUGLIA SVILUPPO S.P.A.
soggetta alla direzione e al coordinamento dell'azionista unico Regione Puglia
via delle Dalie – Zona Industriale – Modugno (BA)
P.IVA n. 01751950732 – Cap.Sociale € 3.499.540,88

GARA AD EVIDENZA PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE- II LOTTO FUNZIONALE SITO IN CASARANO-ZONA INDUSTRIALE DI PROPRIETÀ DI PUGLIA SVILUPPO S.p.A.
CUP: H74J12000000008 CIG: 6387538B19

VERBALE DI GARA 8^

Handwritten signatures in black ink, consisting of three distinct marks: a large 'M' or 'W' shape at the top, and two smaller, more fluid signatures below it.

BANDO DI GARA PUBBLICATO IN G.U.R.I. IL 25/09/2015
TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 09/11/2015 - ORE 12:00

L'anno duemilasedici il giorno 09 del mese di dicembre alle ore 10,00, presso la sede della Puglia Sviluppo S.p.a., sita in Modugno (BA) in via delle Dalie (Zona Industriale) si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice per la selezione delle offerte relative alla procedura in epigrafe, nominata con Determina AU n. 51/2015 del 28 ottobre 2015 e così composta:

Dott. Ing. Antonio Pulli- Presidente;

Dott. Ing. Gaetano Lavopa- Componente;

Dott. Avv. Maddalena Bucci- Componente;

E' assente il segretario Sig. Antonio Di Girolamo, per precedenti impegni assunti, come da comunicazione del 5 dicembre u.s.. Assume la funzione di segretario il Dott. Ing. Gaetano Lavopa.

Il Presidente dichiara aperti i lavori in seduta riservata.

Si premette che:


- con nota del 11 novembre 2016 in atti al prot 6273/I di pari data, l'impresa Nigro Antonio Impianti s.r.l., seconda classificata, faceva pervenire diffida e contestuale preavviso di ricorso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis del D.Lgs 163/2006, a firma dell'avv. Rella, segnalando le seguenti violazioni, da parte della Ditta Damiano Pasquale:
 - o " non aver indicato, nella dichiarazione di impegno a costituire RTP tra i progettisti, né le quote di partecipazione al RTP per ognuno dei professionisti, né aver specificatamente indicato le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuno dei professionisti, in violazione ai dettami del c.4 dell'art.37 del D.Lgs 163/2006";
 - o " aver indicato quale giovane professionista un perito industriale in violazione ai sensi dell'art. 90 c.7 del codice e l'art. 253 c.5 del D.P.R.207/2010."
- con nota del 22 novembre 2016 in atti al prot. 6670/I del 23 novembre 2016, l'impresa Damiano Pasquale, a seguito della convocazione formale della seduta pubblica con compito di verificare la documentazione amministrativa, faceva pervenire le proprie controdeduzioni, segnalando quanto segue:
 - o " che le eventuali irregolarità contestate alla RTP, quand'anche fossero da ritenersi essenziali, non supplendo a carenze dell'offerta, non consentono alla stazione appaltante di escludere il RTP senza prima procedere alla richiesta di regolarizzazione in forza del combinato disposto dell'art.38, c. 2 bis e del c.1ter dell'art. 46 del D.Lgs 163/06 (TAR Sicilia- Palermo, sez I, 29 aprile 2015 n.1040);
 - o "che le osservazioni formulate dall'operatore Nigro appaiono tardive e pretestuose, creando un aggravamento della posizione delle imprese con oneri burocratici e formali non coerenti con l'obiettivo perseguito dall'Amministrazione, vale a dire il contrarre alle migliori condizioni economiche possibili con contraente in grado di adempiere al contratto (cfr TAR Lazio-Roma Sez. I^ sentenza n. 255/2014)".
- la Commissione ha ritenuto, con verbale n.7 del 23 novembre u.s., che quanto segnalato dagli operatori doveva essere oggetto di opportuni approfondimenti;
- con nota del 1 dicembre 2016, acquisita al prot. 6994/I del 2 dicembre 2016 la Ditta SA.VI Impianti Soc. Coop. ha chiesto che "venga stilata una nuova graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dato che l'attribuzione dei punteggi delle singole offerte presentate è avvenuto con l'applicazione del metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato G del D.P.R.207/2010 e visto che l'operatore economico Cadm Energia non ha dato riscontro al soccorso istruttorio ed è stato quindi escluso dalla procedura di gara".

UP
R
MJ

Nel merito di quanto innanzi, laddove l'RTP proposto in sede di gara preveda al proprio interno, quale giovane professionista, un tecnico diplomato va osservato quanto segue:

- il Regolamento 207/2010, all'art. 253, co. 5, prevede che *"ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza"*;
- con Parere n.58 del 23 aprile 2013 l'ANAC ha ritenuto che: *"La stazione appaltante non avrebbe potuto legittimamente ammettere alle successive fasi di gara il raggruppamento istante derivando l'obbligo di esclusione dall'art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti, a nulla rilevando la circostanza che l'ordinamento consente ad un perito industriale specializzato ed iscritto all'Albo, di essere affidatario, in associazione con altri professionisti, della progettazione di un'opera pubblica per la parte impiantistica. Infatti, alla luce di quanto chiarito, detto perito industriale non può ricoprire la posizione di giovane professionista all'interno della équipe di lavoro nonostante sia tecnico abilitato per la corrispondente disciplina specialistica secondo l'ordinamento professionale. In altri termini, il perito industriale può sì far parte dell'équipe da impegnare nella progettazione in oggetto, ma non ai sensi dell'art. 253 comma 5, difettando il requisito del diploma di laurea. D'altra parte l'obbligo di promozione di giovani professionisti laureati, previsto dalla citata disposizione in caso di partecipazione in R.T.P. costituisce un limite cui deve attenersi il concorrente che intende partecipare in raggruppamento"*;
- inoltre all'istituto dell'R.T.P. non è assimilabile il cd *"avvalimento tecnico"* di professionisti disciplinato dall'art. 53, c.3, del D.Lgs. 163/06, nel quale non risulta esservi l'obbligo di indicare, ai sensi dell'art. 90, comma 7, quale progettista, almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, che vale solo per R.T.P. di cui all'art. 253, comma 5, del Regolamento (cfr Parere di precontenzioso n. 91 del 22 maggio 2013).
- non è applicabile l'istituto del soccorso istruttorio in quanto l'art. 46, co. 1, del D. lgs. n. 163, che consente, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, alle stazioni appaltanti di invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, non può trovare applicazione per modificare l'offerta presentata. Il comma 1-bis dello stesso articolo sancisce, per contro, l'esclusione *"in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti ..."*. A tal riguardo vedasi la Sentenza T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 13 novembre 2013, n. 5087 che evidenzia l'inapplicabilità dell'istituto del soccorso istruttorio, allorché l'offerta di un raggruppamento temporaneo di professionisti non indichi nominativamente il giovane professionista ex art. 90, comma 7, Codice.
- è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la richiesta di integrazione documentale e/o di chiarimenti è attivabile solo nelle ipotesi di dichiarazioni, documenti e certificati non chiari o di dubbio contenuto, risolvendosi in caso contrario in una palese violazione della par condicio rispetto alle imprese concorrenti che abbiano rispettato la disciplina prevista dalla lex specialis.

Si ritiene, pertanto, che l'indicazione del componente junior del RTP, pur non apportando elementi di valutazione specifici dell'RTP medesimo, è adempimento imprescindibile e preventivo e non può essere oggetto di soccorso istruttorio postumo ed è, pertanto, motivo di esclusione.



D'altronde l'adempimento, nella fattispecie, non potrebbe che essere rappresentato dall'introduzione nel RTP di un ulteriore elemento in possesso del titolo non posseduto dal P.I. junior: il che costituisce, palesemente, violazione della par condicio dei concorrenti.

In ordine alla questione sollevata dall'operatore SA.VI Impianti Soc. Coop, che richiede la riformulazione della graduatoria, la Commissione, evidenzia che da consolidato orientamento giurisprudenziale una volta effettuato il calcolo della media e individuata la soglia dell'anomalia, qualsiasi successiva variazione, anche ove discendente da una pronuncia giurisdizionale, non giustifica il suo rifacimento.

Alle ore 11,00 le operazioni proseguono in seduta pubblica.

Si dà atto che assistono, come preventivamente identificati e in rappresentanza degli Operatori partecipanti, i sigg.:

Cognome e Nome	Operatore	Titolo (Legale R./Delegato)
Nigro Luigi	Nigro Antonio Impianti s.rl.	Delegato
Nigro Domenico	Nigro Antonio Impianti s.rl.	Delegato
Sanrocco Vito	SA.VI.Impianti Soc. Coop.	Legale rappresentante

Il Presidente dà lettura di quanto innanzi riportato e, conseguentemente, procede alla riapertura della "Busta .1 - Documentazione" dell'operatore economico Damiano Pasquale e riscontra che l' RTP proposto dal concorrente prevede come figura di giovane professionista De Lazzari Michele, in possesso del diploma di perito industriale e, pertanto, la Commissione decide di escludere tale Ditta dalla procedura di gara.

Infine, in esito a tutto quanto sopra riportato la graduatoria risulta essere:

Operatore economico	Totale
Nigro Antonio Impianti Srl	68,54
SA. VI. Impianti Soc. Coop.	67,11
Giuri Srl	61,29
Lorusso Impianti Srl	55,20
Elettricisti San Giuseppe Soc. Coop.	54,58
De.PA. Impianti Srl	52,59
AR.F.A. Tech Srl	47,26
ATI Alfa Impianti - Edil Generali	34,00

La seduta viene tolta alle ore 11:30.

Letto confermato e sottoscritto.

I testimoni

The block contains several handwritten signatures in black ink. At the top right, there is a signature that appears to be 'Michele De Lazzari'. Below it, there are several other signatures, some of which are more stylized and difficult to read. The signatures are arranged in a somewhat horizontal line across the bottom half of the page.